

Art. 10.

Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite.

Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio.

Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.

Art. 11.

Il Gran Consiglio delibera:

1º) sulla lista dei Deputati designati, ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1928, n. 1019;

2º) sugli statuti, gli ordinamenti, e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista;

3º) sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Art. 12.

Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:

1º) la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;

2º) la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei Deputati;

3º) le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

4º) la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

5º) l'ordinamento sindacale e corporativo;

6º) i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;

7º) i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori.

Art. 13.

Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.

Art. 14.

I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell'articolo 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manaresi.

MANARESI. Onorevoli camerati! È premio altissimo per questa nostra Camera Fascista che sta per morire, esser chiamata a dare il suo voto su una legge che, viva e vibrante nell'anima degli italiani, viva e vitale ormai nella prassi del Regime, diventa oggi, col nostro voto, legge dello Stato.

Premio altissimo che noi sentiamo di meritare, perchè, se non fosse altro, a noi deve essere riconosciuta l'umile, devota, profonda fedeltà (*Applausi*), con cui, nelle ore oscure come nelle ore luminose della battaglia, abbiamo seguito l'opera possente del nostro Capo, con cui lo abbiamo circondato, non per dargli calore col nostro calore, ma per trarre da lui calore alla nostra fede.

In questi anni noi combatteremo, non tradimmo mai: non eravamo noi giunti a questa Camera dai piccoli e bui vicoli della vecchia politica, ma dalle aperte arene della battaglia e della rivoluzione (*Vivissimi applausi*) e qui compiemmo, non opera di auto esibizionismo, ma quello stesso dovere di soldato cui avevamo tenuto fede nella guerra e nella Rivoluzione. (*Approvazioni*).